



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al N. 405\2024 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, fideiussione, e vertente

T R A

_____, _____, _____, _____, _____
_____, _____, _____, _____, _____
_____ anche quali eredi di _____
_____ rapp.ti e difesi dall'avv. _____ giusta procura
alle liti in atti ;

-Attori-

E

_____ e per essa quale mandataria _____
_____ rapp.ta e difese dagli avv.ti _____
_____, giusta procura in atti;

-Convenuta-

conclusioni delle parti:

come da note scritte di p.c., comparse conclusionali e memorie di replica depositate per l'udienza di rimessione in decisione del 20.11.2025.

ragioni di fatto e di diritto della decisione

Si omette lo svolgimento del processo che, se del caso, sarà richiamato dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della *ratio decidendi* (art. 132 cpc come mod. dall'art. 45 co. 17° L. 69/09).

La controversia viene definita sulla base delle ragioni che di seguito si espongono dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli argomenti, difese, domande,

eccezioni e conclusioni che, sebbene non espressamente menzionati, sono logicamente incompatibili con la presente decisione.

L'ingiunzione di pagamento per complessive euro 188797,70 di cui al D.I. 952\23 si basa sui seguenti rapporti:

- finanziamento chirografario n. [REDACTED] di originari € 30.000,00, concesso alla [REDACTED] in data [REDACTED] e garantito da [REDACTED] con fideiussione specifica per euro 30.000,00;
- contratti di conto corrente n. [REDACTED] [REDACTED] intestati alla [REDACTED]
- fideiussione omnibus rilasciate da [REDACTED] a garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte dalla [REDACTED] fino a concorrenza di euro 280.000,00 come da ultima modifica del 14.11.2014.

Quanto alla denunciata vessatorietà ex artt. 33 e ss del codice del consumo di alcune clausole delle fideiussioni si rileva che l'art. 6 della fideiussione omnibus del 1998 così recita:

Art. 6 - I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato.

L'art. 7 della fideiussione specifica così recita:

Art. 7 - La Banca potrà far valere i diritti derivanti dalla fideiussione fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore.

La fideiussione omnibus non garantisce una linea di credito a scadenza mentre quella specifica riguarda un'apertura di credito di euro 30.000 valida fino al 7.9.2018.

Entrambe le fideiussioni (come previsto dai citati artt. 6 e 7), rimangono però efficaci *fino a totale estinzione di ogni credito* della banca verso il cliente ossia fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita.

Orbene, per le ipotesi di fideiussione la cui durata sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma all'integrale soddisfacimento di questa, l'azione del creditore non è più soggetta ad alcun termine di decadenza, con conseguente estraneità

della relativa situazione all'area di operatività dell'art. 1957 c.c. (Cass. 2827/94; 6520/96; 6073/01; 26906/23) e ciò indipendentemente dalla qualifica di consumatore del garante.

In tal caso, infatti, sono le stesse parti che correlano la validità ed efficacia dell'obbligazione fideiussoria non ad un termine, non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma all'integrale soddisfacimento di questa. L'azione del creditore non è soggetta a termini di decadenza e il soddisfacimento, nel caso in esame, è pacifico che non è avvenuto.

Va disattesa l'eccezione riconvenzionale di nullità per violazione della normativa antitrust (proponibile, peraltro, solo per le fideiussioni *omnibus*) in quanto le fideiussioni per cui è causa risultano stipulate in epoche diverse dall'arco temporale preso in esame della Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 per cui a detto provvedimento non può attribuirsi valore probatorio privilegiato.

Essendo l'accertamento della Banca d'Italia, operato nel 2005, non si può, solo sulla sua base, reputare esistente in epoca antecedente ovvero successiva l'accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'era già prima ovvero che è proseguita anche dopo ma non può ritenere di farlo invocando solo il provvedimento 55 del 2005, bensì offrendone altra e specifica prova. Prova non offerta dagli odierni opposenti.

Quanto alla prova del credito [REDACTED] ha chiesto l'adempimento delle obbligazione restitutorie assunte dagli attori con le fideiussioni prestate in favore della debitrice principale [REDACTED], producendo i relativi titoli contrattuali e deducendo l'inadempimento a detta obbligazione.

In tal modo ha ottemperato al proprio onere probatoria in ordine ai fatti costitutivi del suo diritto.

Spettava agli attori provare l'avvenuto adempimento dell'obbligazione restitutoria ovvero l'esistenza di altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi.

Prova che, all'esito del giudizio, non è stata raggiunta.

Le spese seguono la soccombenza nella misura stabilita in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando così provvede:

rigetta tutte le domande attoree.

Condanna gli attori al pagamento in favore della convenuta delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 3.000,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario iva e cap come per legge.

Così deciso in Macerata, il 16/12/2025

Il Giudice est.

Umberto Rana

